

DISEGNO DI LEGGE

(Misure per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato petrolifero e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione e dei prodotti petroliferi in generale)

ARTICOLO 1

(Organismo Centrale di Stoccaggio)

1. Al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio, di prodotti petroliferi semi-lavorati e prodotti lavorati e finiti nonché realizzare un sistema affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica alle scorte di sicurezza, è costituito, entro 180 giorni dalla data di emanazione della presente Legge, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, un Organismo Centrale di Stoccaggio, senza scopo di lucro, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. A tale Organismo partecipano, obbligatoriamente, tutti i soggetti che abbiano importato o immesso al consumo in Italia petrolio e/o prodotti semilavorati e/o lavorati o finiti.
2. All'Organismo Centrale di Stoccaggio è affidato il compito di monitorare il funzionamento del "mercato organizzato all'ingrosso" dei prodotti petroliferi destinati all'autotrazione di cui al successivo art. 2, nonché quello di definire criteri, modalità, diritti ed obblighi di partecipazione al suddetto mercato degli operatori industriali e commerciali nonché dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti al consumo.

ARTICOLO 2

(Mercato organizzato all'ingrosso dei prodotti petroliferi destinati all'autotrazione)

1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al consumo, entro 90 giorni dalla data di istituzione dell'Organismo Centrale di Stoccaggio, il Gestore dei Mercati Elettrici SpA, che dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la definizione di Gestore dei Mercati Elettrici e dei Carburanti per autotrazione (GMEC), definisce un "mercato organizzato all'ingrosso" dei carburanti per autotrazione, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, nel quale vengono negoziati, con listini almeno settimanali, prodotti petroliferi destinati all'autotrazione.
2. Gli eventuali maggiori oneri connessi alla gestione corrente del GMEC necessari per espletare le funzioni previste al precedente comma 1., vengono finanziati attraverso una apposita commissione da applicare sulle quantità negoziate dal medesimo GMEC. L'entità di tale commissione è comunicata, annualmente, al Ministero dello Sviluppo Economico.

ARTICOLO 3

(Approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione)

1. Allo scopo di assicurare le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, il costituito Acquirente Unico - A. U. SpA, già operante nei mercati energetici, nell'ambito del "mercato organizzato all'ingrosso" di cui al precedente art. 2, assicura ai suddetti gestori degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione il servizio di:
 - a) acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione;
 - b) affitto e/o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a).
2. Le modalità e le condizioni attraverso cui Acquirente Unico SpA svolge le attività di cui al presente articolo sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
3. Per favorire le finalità concorrenziali, il contenimento dei prezzi al pubblico e la piena applicazione di quanto disposto al presente articolo, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, attraverso il medesimo Decreto Ministeriale di cui al precedente art. 1., l'aggregazione fra gestori di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione nelle forme consentite dalla Legge, al fine di sviluppare ed incentivare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione, dei servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi, tanto nell'ambito dei mercati organizzati quanto fuori di essi.

ARTICOLO 4

(Separazione tra mercati all'ingrosso e rete distributiva al dettaglio)

1. Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione che assicura il diritto alla mobilità dei cittadini, le attività di gestione degli impianti di distribuzione posti lungo le strade e le autostrade e di vendita al dettaglio di carburanti per uso di autotrazione non possono essere esercitate da soggetti attivi direttamente o attraverso società partecipate, controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, in almeno uno dei seguenti comparti all'ingrosso:
 - a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
 - b) raffinazione e/o importazione e/o commercializzazione di prodotti finiti;
 - c) produzione e/o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti ma anche diversi da quello di autotrazione, olii lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e metano per autotrazione.
2. La fase di separazione tra la titolarità delle attività descritte al precedente comma 1. deve essere completata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

ARTICOLO 5

(Rapporti contrattuali tra titolare dell'impianto e gestore)

1. L'attività di rivendita al pubblico di carburanti per uso di autotrazione possono essere esercitate:
 - a) dai proprietari degli impianti medesimi -con le limitazioni di cui al precedente articolo 4- purché vi attendano con proprio personale dipendente;
 - b) da soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 4, ai quali venga affidata la gestione degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione attraverso rapporti contrattuali così come definiti ai commi seguenti.
2. La forma contrattuale che regola il rapporto fra titolare dell'impianto e gestore è regolata dalla Legge.
3. A parziale integrazione di quanto disposto con il Decreto Legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni con la Legge 28 dicembre 1999, n. 496, è possibile adottare differenti tipologie contrattuali che sostanzino il contratto principale, alternative a quelli di fornitura/somministrazione.

4. I contratti di cui al precedente comma 3, ivi compresi quelli di fornitura/somministrazione e quelli che disciplinano le attività complementari, cosiddette "non oil", esercitate presso gli impianti, devono essere conformi ai "contratti-tipo" definiti attraverso specifici accordi da sottoscrivere fra le rappresentanze associative dei proprietari degli impianti e quelle dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali contratti sono emanati attraverso apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce tempi e modalità con i quali debbono essere adeguati i rapporti contrattuali preesistenti.
5. Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede, su istanza di una delle Parti, a promuovere la sottoscrizione degli accordi di cui al precedente comma 4.
6. I contratti, così come definiti al comma 4, possono essere oggetto di integrazioni applicative da concordarsi fra le Parti individuate dall'articolo 19 della Legge 5 marzo 2001, n. 57.

ARTICOLO 6

(Divieto di imposizione unilaterale di approvvigionamento di carburanti in esclusiva)

1. In deroga a quanto disposto con il D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.
2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del "marchio" come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.
3. Ai sensi del precedente comma 1., i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico SpA, da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della Legge, ovvero, ai sensi dell'art. 1339 c.c..
5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.

ARTICOLO 7

(Prezzi al pubblico dei prodotti carburanti)

1. Al fine di assicurare una trasparente informazione agli utenti del servizio di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, i gestori degli impianti di rifornimento carburanti sono obbligati:
 - a) ad indicare e vendere i carburanti per uso di autotrazione con un prezzo unitario espresso in centesimi di euro, con l'aggiunta di un solo numero decimale;
 - b) ad esporre, in maniera visibile dalla carreggiata, ed a pubblicizzare in prossimità degli erogatori, esclusivamente il prezzo effettivamente praticato attraverso i medesimi erogatori.
2. Allo scopo di consentire il necessario adeguamento tecnico delle relative attrezzature di erogazione, quanto disposto dal punto a) del precedente comma 1. diviene tassativo dal 120 giorno dall'entrata in vigore della presente Legge.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge, in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma 1., è fatto divieto a chiunque di esporre o pubblicizzare, in qualsiasi forma, cartelli di sconto rispetto ai prezzi dei prodotti carburanti. La violazione della presente norma è sanzionata ai sensi della normativa contenuta nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 22, comma 3.
4. In forza delle disposizioni in materia, contenute nella presente Legge, è abrogato l'articolo 51 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

ARTICOLO 8

(Obblighi dei soggetti che immettono prodotti carburanti al consumo)

1. Al fine di ottenere un più avanzato livello di competitività che contribuisca a realizzare il prezzo al consumo più contenuto su tutto il territorio nazionale a vantaggio dei consumatori, nel rispetto del diritto alla mobilità dei cittadini, nonché un adeguato livello di informazione sull'andamento dei prezzi, chiunque immetta al consumo prodotti destinati all'autotrazione è obbligato:
 - a) a trasferire a condizioni eque e non discriminatorie tali prodotti ai rivenditori finali operanti nello stesso stadio distributivo e nello stesso bacino di utenza, al fine di garantire un'effettiva concorrenza fra i medesimi rivenditori;
 - b) a comunicare settimanalmente alla "Commissione Tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti" istituita con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28.01.2011, i listini nazionali dei prezzi raccomandati per la sola modalità di rivendita "self-service", al fine di consentire un adeguato livello di monitoraggio dell'andamento dei prezzi e del loro confronto con quello praticato negli altri Paesi europei.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sul rispetto di quanto disposto al precedente comma ed applica alle eventuali infrazioni sanzioni di importo minimo pari a euro 100.000,00 con un limite massimo pari al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio.

ARTICOLO 9

(Competenze delle Amministrazioni locali)

1. Sono fatte salve le disposizioni assunte, nell'ambito delle rispettive competenze assegnate loro in materia, dalle Regioni, dalle Province Autonome e dagli Enti locali, al fine di garantire il servizio universale destinato ad assicurare la mobilità dei cittadini sul proprio territorio, così come disposto con la Legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, i Comuni, quando intendano riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabiliscono i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

NORMA TRANSITORIA

I Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla Regione ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

I titolari che non abbiano adeguato gli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, secondo le prescrizioni della Pubblica Amministrazione, provvedono in tal senso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

Trascorsi tali termini perentori le autorizzazioni che assistono tali impianti sono dichiarate decadute ipso jure, ove i titolari non abbiano adempiuto alle chiusure disposte con la presente norma o non abbiano adeguato gli impianti secondo le prescrizioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione.
